

POSTILLA: « UT DE PLANO RECTE LEGI POSSIT ».

La rilettura, a distanza di mezzo secolo, dell'attento saggio di Fritz (von) Schwind « zur Frage der Publikation » e della breve recensione che io ebbi poco dopo a dedicargli mi induce a gettar giù qualche rapidissimo appunto ulteriore. Ecco i punti che mi sembrano da fissare.

Primo. È forse giunto il momento in cui l'interessantissimo tema deve essere affrontato di nuovo, traendo frutto dalla larga esperienza di studi accumulatasi, proprio sugli spunti offerti nel 1940 dallo Schwind, negli ultimi cinquant'anni. A tal proposito, mi richiamo anche al mio saggio dal titolo *Il diritto e i mistagoghi* (in ANA. 95 [1984] 241 ss., nel testo riveduto nel 1993), nel quale il problema (relativo a tutta la normazione, anche non giuridica, di un ordinamento statale) è delineato sotto il profilo specifico della *ignorantia iuris*.

Secondo. Il problema della « pubblicazione », della messa a conoscenza del pubblico costituito dai destinatari, si poneva in modo nettamente diverso per le norme giuridiche a carattere consuetudinario e per quelle formulate in provvedimenti generalmente (ma non necessariamente) scritti imposti ai soggetti giuridici presenti e futuri da una autorità ad essi esterna, anche se in molti casi da loro stessi espressa e perciò di essi più o meno intensamente rappresentativa. Mentre per le norme consuetudinarie (fossero gli antichi *mores maiorum* o le più recenti *consuetudines* di età classica e postclassica) la pubblicazione era, al fondo, qualcosa di incompatibile con l'immediata coscienza che di esse avevano (almeno in astratto) i soggetti, per le norme sancite con provvedimenti, l'esigenza della pubblicazione indubbiamente si profilava. E si profilava, a pensarci bene, non solo per i provvedimenti decisi da autorità distinte dai destinatari (quindi, in particolare, per gli editti giurisdizionali, per i senatoconsulti normativi e per le costituzioni « *ad populum* » degli imperatori), ma anche per i provvedimenti, quali le *leges publicae populi Romani*, decisi in assemblea dai destinatari stessi (cioè dal *populus* o dalla *plebs*): ciò non solo per l'opportunità pratica di renderli noti a coloro che si fossero resi assenti all'assemblea deliberante, ma anche per l'esigenza giuridica di portarli a conoscenza dei destinatari futuri (cioè dei non ammessi all'assemblea o dei nati successivamente alla delibera).

Terzo. In ordine ai provvedimenti normativi ora detti, bisogna distinguere tra « testo » ufficiale e « copie » utilizzate per la comunicazione

* Inedito.

del testo al pubblico. Il testo, cioè l'originale, era custodito nei templi o nelle cancellerie secondo modalità astrattamente abbastanza garantiste della sua conservazione (non si dimentichi, per le *leges*, che il tempio di Saturno fu consacrato, stando alla tradizione, nel lontano 497 a. C.). Le copie erano invece moltiplicate e diffuse in modi estremamente disordinati ed in tempi variabili a seconda delle distanze dei vari luoghi di conoscenza da quelli di emissione. La « pubblicazione », nel valore che questo termine ha nei moderni ordinamenti, era insomma estranea all'esperienza romana e si confondeva con la generica ed approssimativa « pubblicità » (pubblicità effettuata mediante affissioni di copie in luoghi maggiormente frequentati o mediante l'attività peripatetica dei banditori, come ad esempio gli *accensi*): il che dava luogo a non poche ipotesi di *ignorantia iuris* « obbiettiva » (o, se si preferisce, « necessaria »), cioè indipendente dal comportamento dei destinatari.

Quarto. La pratica impossibilità per il grosso pubblico di accedere ai testi originali dei provvedimenti (testi dei quali, oltre tutto, non pochi andarono distrutti o perduti col tempo) non venne in Roma mai drammatizzata, evidentemente perché grande affidamento dava l'intermediazione tra testi originali e pubblico dei « tecnici » del diritto: dapprima i pontefici, poi per lungo tempo i giureconsulti, più tardi i funzionari facenti parte della cancelleria imperiale e i funzionari facenti capo alla stessa per l'amministrazione della giustizia (cfr. in proposito c. *Tanta* 24: *Omnes itaque iudices nostri pro sua iurisdictione eisdem leges suscipiant et tam in suis iudiciis quam in hac regia urbe habeant et proponant rell.*). Di qui la responsabilità peculiare dei tecnici, cioè di coloro che avevano maggiore possibilità di accesso agli originali dei provvedimenti, quanto all'informazione del pubblico: una responsabilità che Giustiniano equiparò nella *Tanta* a quella dei falsari.

Quinto. È chiaro, ciò posto, perché mai, già in età preclassica e classica, l'uomo della strada sentisse diffusamente il bisogno di rivolgersi per informazioni ad un giureconsulto, ad un magistrato, ad un funzionario imperiale, in ultima analisi ad un minore leguleio, e si preoccupasse poco o nulla della riproduzione pubblica « ufficialmente » dei provvedimenti. Dato che molti (ben più di oggi) erano gli illetterati e che moltissimi (forse non meno di oggi) erano gli inesperti di cose giuridiche, il ricorso diretto ai tecnici si spiega facilmente ed altrettanto facilmente si spiega che gli « albi » (in particolare, quelli dei magistrati giurisdicenti) non fossero né completi, né ordinati, né addirittura facilmente leggibili. Bastava che i testi originali vi fossero e che, comunque (per i casi in cui non vi fossero più) i tecnici si trovassero approssimativamente d'accordo nel riferirne,

a seguito di visione diretta e più spesso a seguito di conoscenza indiretta, il preciso tenore.

Sesto. Una conferma « *e contrario* » della poca rilevanza attribuita solitamente alla piena e buona leggibilità, in copia ufficiale, dei provvedimenti è data, se non erro, dalla clausola « *u.d.p.r.l.p.* » che si incontra in alcune leggi epigrafiche (*l. cd. Acilia rep. 1.65 s., tab. Her. 1.16, fragm. Italic. 1.3., tab. Irnit. e Malac. 51.21, 63.12, 85.37, 86.23, 90.31, 95.13*). Questa clausola (sulla quale v., da ultimo, F. Lamberti, « *Tabulae Irnitanae* » [1993] 305 nt. 63) significa « *ut (o unde) de plano recte legi possit* » ed è intesa a raccomandare (cfr. anche Ulp. 28 *ad. ed. D. 14.3.11.3*) che una certa specifica deliberazione (per es., un tributo, una candidatura ecc.) sia affissa in luogo pubblico con mezzi agevolmente leggibili dai passanti (beninteso, se in grado di leggere), quindi « *claris litteris* » e senza eccesso di abbreviazioni. È soltanto un indizio. Comunque è un indizio.